

M.M. no. 53 concernente il nuovo regolamento sulla videosorveglianza

Locarno, 31 luglio 2014

Al Consiglio Comunale

Locarno

Egredi Signori Presidente e Consiglieri,

1. Premessa.

Purtroppo da tempo si fanno sempre più frequenti i casi di effrazione, danneggiamenti, reati contro la persona e i beni perpetrati da non meno precisati individui che si consumano anche in luoghi pubblici. La mancanza di testi, nonché l'insufficiente personale di sorveglianza, rende spesso impossibile identificare i colpevoli di tali reati e prevenire il manifestarsi di nuove infrazioni. Parimenti si constata una situazione di estrema indisciplina presso i centri di raccolta rifiuti situati nei vari quartieri della Città, in modo particolare in quanto utilizzati anche da utenti provenienti da fuori Comune, e per i quali da tempo sanzioniamo questi abusi mediante l'avvio di procedure contravvenzionali.

L'introduzione di un sistema di videosorveglianza dissuasiva, affiancato alla videosorveglianza osservativa (non finalizzata al riconoscimento di persone ma unicamente al controllo ad ampio raggio di un determinato spazio) è già da tempo impiegata sul territorio comunale per il controllo del traffico cittadino in diversi punti nevralgici della Città. La videosorveglianza dissuasiva interessa una cerchia determinata di persone ed è volta a prevenire fatti illegali ed a garantire la sicurezza e l'ordine pubblico, consentendo l'identificazione di persone, per esempio nelle strade e piazze pubbliche, nei centri di raccolta rifiuti, in prossimità di stabili e strutture pubbliche.

2. Base legale

Il Comune di Locarno, con risoluzione municipale del 1° febbraio 2004, si è dotato di una prima base legale per ufficializzare l'istituzione della videosorveglianza, contenuta nella specifica ordinanza municipale concernente la videosorveglianza nel territorio giurisdizionale del Comune di Locarno (v. raccolta legislazione comunale no. 100.8).

Vale comunque la pena di ricordare che a livello cantonale non vi è una base legale specifica riferita alla videosorveglianza: la legislazione cantonale sulla protezione dei dati personali (LPD e RLPDP) è silente sul tema della videosorveglianza dissuasiva da parte di organi pubblici. A livello cantonale è comunque pendente un'iniziativa parlamentare generica del 25 gennaio 2010 in tema di videosorveglianza, iniziativa che risulta appunto ancora pendente e non ancora sottoposta per decisione al Gran Consiglio.

Negli anni passati, in assenza di una precisa giurisprudenza al riguardo, non era ancora ben stabilito se occorresse adottare una legge in senso formale sottoposta a referendum (regolamento comunale) o un atto normativo materiale di rango inferiore (ordinanza municipale).

Successivamente la giurisprudenza del Tribunale federale ha chiarito che la videosorveglianza a scopo dissuasivo può ledere in modo grave i diritti fondamentali delle persone, di modo che la base giuridica che la contempla deve essere contenuta in una legge in senso formale. In questo senso quindi occorre adeguarci a quanto previsto dalla giurisprudenza del Tribunale federale adottando il nuovo regolamento in materia di videosorveglianza, anche perché la visualizzazione sottoforma di immagini e suoni relativi a persone fisiche, che consente la loro identificazione, come nel caso della videosorveglianza dissuasiva, costituisce a tutti gli effetti una raccolta di dati e, di conseguenza, un'elaborazione ai sensi della legge sulla protezione dei dati personali (LPDP).

Da qui l'esigenza di una base legale che ne regoli la raccolta e l'elaborazione.

Diversi comuni nel Cantone Ticino si sono già adeguati alle nuove esigenze ed hanno di conseguenza adottato dei regolamenti comunali in materia; al riguardo citiamo i comuni di Ascona, Bellinzona, Brissago, Lugano, Mendrisio, Vacallo e altri ancora.

3. Il nuovo regolamento.

Con questo regolamento si intende disciplinare l'installazione di videocamere sul nostro territorio giurisdizionale, regolando nel contempo il trattamento e la conservazione dei dati personali registrati, monitorare il traffico e proteggere la collettività, le infrastrutture pubbliche e il loro servizio/utilizzazione da azioni manifestamente illegali (v. art. 1 regolamento).

La posa e l'uso delle videocamere avverrà ad opera del Municipio nel rispetto dei principi della proporzionalità e di finalità (v. art. 2 regolamento), ritenuto che tali principi scaturiscono direttamente dagli art. 6 e seguenti LPDP e dalle norme del relativo regolamento cantonale.

Sulla base del già enunciato principio di proporzionalità, il Municipio decide l'installazione di impianti di videosorveglianza solo quando altre misure siano state giudicate insufficienti o inattuabili. Ciò vale in modo particolare quando l'installazione di questi impianti è finalizzata alla protezione di beni anche in relazione a atti di vandalismo e dove, contemporaneamente, devono risultare inefficaci altri accorgimenti e controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione e di abilitazione agli ingressi.

Per contro, se la loro installazione è invece finalizzata a proteggere la vita, l'integrità fisica o sessuale di persone, la videosorveglianza deve presupporre una possibilità di intervento in diretta. In ogni caso va precisato che l'interesse pubblico all'impiego della videosorveglianza a tutela dei beni di Polizia (in particolare per il mantenimento dell'ordine, della tranquillità e della sicurezza) va sempre raffrontato all'interesse privato del cittadino di potersi liberamente muovere, o di partecipare alla vita sociale in un luogo pubblico, senza temere di essere osservato o registrato in modo deliberato. Allo scopo di evitare e prevenire riferimenti inappropriati alla vita privata dei cittadini il Municipio dovrà pertanto adottare misure e accorgimenti di ordine pratico attinenti l'esercizio concreto della videosorveglianza.

A tale riguardo si pone la necessità di informare con avvisi ben leggibili tutte le persone che entrano nel campo controllato dalle installazioni che in quel luogo si effettua la videosorveglianza, cosa del resto già adesso praticata con l'attuale regime normativo (art. 4 regolamento).

Il regolamento codifica pure la possibilità di registrazione delle riprese, conservandole per il tempo strettamente necessario per rilevare eventuali violazioni di legge. Di principio quindi le registrazioni sono cancellate al più tardi dopo 100 ore, a meno che si riferiscano ad un fatto inerente al diritto civile, al diritto amministrativo o al diritto penale e devono quindi poter essere conservate fino alla loro comunicazione alle Autorità competenti (art. 5 regolamento).

Ci preme sottolineare come, di principio, i dati personali registrati non sono comunicati a terze persone, ritenuto che nel caso di procedimenti civili o amministrativi nei quali il Comune di Locarno è parte coinvolta è possibile la trasmissione dei dati personali registrati solo su richiesta delle relative Autorità. Parimenti, per il perseguimento di reati penali è possibile la trasmissione dei dati registrati su indicazioni o richiesta delle competenti Autorità (v. art. 6 regolamento).

Da ultimo, è opportuno sottolineare che la protezione dei dati è assicurata dal Municipio che ha la competenza per adottare tutte le misure necessarie ad evitare l'uso abusivo, la distruzione, la perdita accidentale o dolosa dei dati personali o il trattamento non consentito o non conforme alle finalità delle registrazioni (v. art. 7 regolamento).

Il regolamento si limita ad enunciare tutta una serie di principi e si allinea con gli analoghi regolamenti adottati dai Comuni ticinesi. Per l'attuazione delle diverse disposizioni previste, il Municipio si doterà successivamente di un'apposita ordinanza municipale.

In questo modo si conclude il processo relativo all'aggiornamento del quadro normativo comunale in materia di videosorveglianza.

Maggiori informazioni sull'argomento della videosorveglianza sono inoltre reperibili presso l'incaricato cantonale della protezione dei dati nel sito web del Cantone: <http://www.ti.ch/protezionedati>.

Alla luce di quanto precede vi invitiamo pertanto a risolvere:

1. è adottato il nuovo regolamento comunale concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Locarno.

Con la massima stima.

Il Sindaco: Per il Municipio

Il Segretario:

dr. avv. Carla Speciali

avv. Marco Gerosa

Allegato:

progetto nuovo regolamento

Questo messaggio municipale è trasmesso per esame e preavviso alla Commissione della legislazione

REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE LA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO GIURISDIZIONALE DEL COMUNE DI LOCARNO

(del)

Il Consiglio comunale di Locarno,

visti gli artt. 2, 13 cpv. 1 lett. a), 42 cpv. 2, 186 e segg. Legge organica comunale (LOC), nonché la Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

decreta:

Art. 1

Oggetto e scopo

¹Il presente Regolamento disciplina l'installazione di videocamere sul territorio del Comune di Locarno, rispettivamente il trattamento e la conservazione dei dati personali registrati allo scopo di monitorare il traffico, nonché per proteggere la collettività, le infrastrutture pubbliche e il loro esercizio dalle azioni manifestamente illegali.

²Il Municipio emana una specifica ordinanza d'esecuzione.

Art. 2

Utilizzazione e principi

Il Municipio decide la posa e l'uso di videocamere per il controllo del territorio, rispettivamente del traffico, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di finalità.

Art. 3

Responsabilità

Il Municipio vigila sull'applicazione e sul rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati. A questo scopo esso definisce i servizi e/o le singole persone responsabili.

In quest'ultimo caso il Municipio garantisce che il presente regolamento verrà da questi osservato per il tramite di condizioni, convenzioni od in altro modo.

Art. 4

Informazione al pubblico

Le aree soggette a videosorveglianza devono essere adeguatamente segnalate.

Art. 5
Registrazione

¹Le riprese effettuate dalla videosorveglianza possono essere registrate e conservate il tempo strettamente necessario, in particolare per rilevare eventuali violazioni di legge. Salvo nei casi previsti dal seguente capoverso le registrazioni sono cancellate al più tardi dopo 100 ore.

²Se le registrazioni si riferiscono ad un fatto inerente al diritto civile, al diritto amministrativo o al diritto penale possono essere conservate fino alla loro comunicazione alle Autorità competenti di cui all'art. 6.

Art. 6
Trasmissione dei dati a terzi

¹Di principio i dati personali registrati non sono comunicati a terze persone.

²Nel caso di procedimenti civili o amministrativi, nei quali è parte o coinvolto il Comune di Locarno, è possibile la trasmissione dei dati personali registrati solo su richiesta delle relative Autorità e solo nella misura in cui è necessaria allo svolgimento del procedimento. Per il perseguimento di reati penali è possibile la trasmissione dei dati registrati su indicazione o richiesta delle Autorità competenti.

³I dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi.

Art. 7
Protezione dei dati

¹Il Municipio, e per esso i servizi e/o le persone designate, adotta tutte le misure necessarie ad evitare l'uso abusivo, la distruzione, la perdita accidentale o dolosa dei dati personali e per il trattamento non consentito o non conforme alle finalità delle registrazioni.

²Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Regolamento, fanno stato le norme della Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

Art. 9
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione dell'Autorità cantonale.

Adottato dal Consiglio Comunale il

Approvato dal Dipartimento delle istituzioni/Sezione degli enti locali con risoluzione